



allegato 1

Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

ACCORDO SINDACALE NR. 1/2010 DEL 11.01.2010

SEZIONE CENTRO
Via Basento, 37
00198 Roma
Tel. +39 068537301
Fax +39 068549603
E-Mail: centro@assistal.it

Sede Nazionale
Viale Restelli, 3
20124 Milano
Tel. +39 026085211
Fax +39 02606599
E-Mail: nazionale@assistal.it

Addì 11.01.2010 in Roma, presso la Sede dell'Assistal, si sono incontrati:

SEMITEC SRL rappresentata da Simone Cascioli
ASSISTAL: rappresentata da Giancarlo Ricciardi e Fabiano Crovetti
FIM-CISL Nazionale rappresentata da Adolfo Pierotti e le rispettive strutture territoriali, in persona dei signori
FIOM-CGIL Nazionale rappresentata da Augustin Breda e le rispettive strutture territoriali, in persona del signor
UILM-UIL Nazionale rappresentata da Adolfo Rocchetti e le rispettive strutture territoriali, in persona del signor
RSU territoriali rappresentate dai rispettivi membri

e sono avvenuti al seguente accordo.

1. REPERIBILITA'

Ferme restando le normative in materia, si intende definire la seguente disciplina comune a tutto il territorio nazionale per interventi, da effettuarsi al di fuori del normale orario di lavoro, sugli impianti gestiti.

Gli operatori reperibili, che saranno dotati di telefono cellulare e veicolo aziendale, dovranno essere presenti sul luogo della chiamata entro i tempi previsti dal contratto d'appalto cui si riferiscono i loro interventi.

I medesimi utilizzeranno le attrezzature aziendali analogamente a quanto in loro dotazione per il normale servizio diurno. Essi usufruiranno - salvo casi eccezionali e temporanei - per i servizi di reperibilità dell'automezzo aziendale, il cui utilizzo è riservato esclusivamente ad interventi lavorativi.

L'utilizzo eventuale di autoveicoli di proprietà personale per il servizio di reperibilità dovrà essere concordato con il lavoratore ed, in ogni caso, preventivamente autorizzato dai Responsabili di riferimento. In tale caso i rimborsi chilometrici saranno effettuati secondo le tariffe ACI (pubblicate annualmente sulla Gazzetta Ufficiale Italiana) ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imponibile fiscale e previdenziale), relativamente alle singole autovetture.

L'Azienda s'impegna inoltre ad una costante ricerca per limitare il ricorso alla reperibilità ed attuare tutte le possibili soluzioni tecnologiche atte a rendere lo svolgimento del servizio medesimo più agevole, senza diminuire i livelli di affidabilità tecnico / operativa e gestionale. Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.

Il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e quello necessario al successivo rientro presso l'abitazione del lavoratore, seppur retribuito con le maggiorazioni per lavoro straordinario e ritenuto utile ai fini di quanto previsto in tema di riposi compensativi dal presente accordo, resta considerato, a tutti i fini ed effetti contrattuali e di legge, quale tempo di viaggio.

Di norma gli operatori reperibili si alterneranno con una rotazione del turno di sette giorni da lunedì (giorno montante) al successivo lunedì mattina.

Su richiesta della RSU, le parti si incontreranno annualmente al fine di una verifica sul sistema di reperibilità.

L'azienda si impegna a comunicare ai lavoratori interessati i turni di reperibilità entro l'ultimo giorno di due mesi precedenti a quello di turnazione in reperibilità.

Alle persone impiegate in servizio di reperibilità verrà riconosciuta un'indennità di reperibilità pari ad euro 105,00 (centocinque/00) lordi per ogni sette giorni così ripartiti:

- euro 25,00 (venticinque/00) lordi giornalieri per i sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali;

- euro 11,00 (undici/00) lordi giornalieri per lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

In considerazione del trattamento economico di miglior favore riconosciuto nei capoversi precedenti rispetto a quanto contrattualmente stabilito, le parti si danno espressamente atto

che nella voce "indennità di reperibilità" è già ricompreso ogni compenso per ogni chiamata da parte dell'azienda seguito da intervento effettivo comunque regolamentato dalle normative in materia.

L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici connessi alle prestazioni di reperibilità vengono quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., le parti convengono che tali trattamenti economici siano esclusi dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Qualora l'intervento in reperibilità iniziasse o si protraesse durante l'arco temporale 01.00 – 06.00 di una giornata lavorativa, il lavoratore reperibile dovrà fruire di un riposo compensativo di durata pari alle ore effettivamente prestate in reperibilità nel suddetto arco temporale. In tale fascia oraria, per le ore effettivamente prestate per l'intervento verrà pertanto corrisposta unicamente la maggiorazione del 30%.

Il personale direttivo è escluso dall'applicazione del presente punto dell'accordo. Tale disciplina trova applicazione a far data dal 01.01.2010

2. TRASFERTA

Per quanto concerne il trattamento economico, si conviene che la corresponsione di tutti i trattamenti indennitari giornalieri verrà effettuata solo in presenza della consumazione di un pasto che le parti individuano essere funzionale ad una prestazione lavorativa di almeno quattro ore nel corso della giornata.

Ai fini di quanto sopra, per il solo personale con qualifica di apprendista, operaio, intermedio ed impiegato tecnico adibito ad attività di cantiere in esterna - in luoghi variabili o diversi rispetto alla sede di lavoro - ad una distanza superiore di 20 km dalla medesima, viene definita la corresponsione di una "indennità di trasferta" pari ad un importo lordo di euro 13,50 (tredici/50).

Qualora la prestazione lavorativa dovesse protrarsi oltre le dodici ore dall'inizio dell'attività lavorativa, il lavoratore maturerà il secondo terzo di trasferta per la consumazione del pasto serale pari ad un importo lordo di euro 13,50 (tredici/50).

Per l'applicazione dell'indennità di pernottamento, l'azienda erogherà il trattamento forfetario di importo pari ad euro lordi 36,00 (trentasei/00) ovvero, a seguito di preventiva autorizzazione dell'azienda secondo la prassi in essere, il trattamento più di lista a fronte di idonea documentazione a giustificazione. In caso, invece, di pernottamento in strutture ad uso foresteria nella disponibilità dell'azienda, verrà riconosciuto al lavoratore esclusivamente un'indennità lorda forfetaria pari ad euro 10,00 (dieci/00) giornalieri.

L'indennità di trasferta è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., le parti convengono che tale trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Tale disciplina trova applicazione a far data dal 01.01.2010.

3. INDENNITA' FORFETARIA "TEMPO DI VIAGGIO"

Le parti si danno atto che il tempo impiegato, fuori orario di lavoro, per il rientro dal luogo effettivo in cui il dipendente è comandato a fornire la sua prestazione lavorativa alla sede o Centro Operativo di riferimento resta considerato, a tutti i fini ed effetti contrattuali e di legge, quale tempo di viaggio. Come condizione di miglior favore, le parti convengono che, con specifico riferimento alle sole ipotesi espressamente contemplate al punto 2. del presente accordo, rubricato "trasferta", l'azienda erogherà una indennità forfetaria "tempo di viaggio" in base al tempo medio attribuito convenzionalmente dalle parti per fasce chilometriche di spostamento (determinate con riferimento al sito più distante dalla sede o centro operativo di riferimento raggiunto nella singola giornata lavorativa ed indipendentemente dall'orario di rientro) pari all'importo lordo specificato nella seguente tabella:

	Distanza (km) massima giornaliera dalla sede o dal centro operativo di riferimento	Tempo medio convenzionale di viaggio (minuti)	Ind Forfetaria "tempo di viaggio"
I^ Fascia	da oltre 20 e fino a 70	35	euro 3,07
II^ Fascia	da oltre 70 e fino a 120	55	euro 5,13

Le suddette indennità forfetarie sono state determinate convenzionalmente dalle parti, in misura uguale per tutti i lavoratori, in forza del principio del tempo medio convenzionale di percorrenza che tiene conto dei molteplici parametri che possono condizionarlo.

Sempre con riferimento alle sole ipotesi espressamente contemplate al punto 2. del presente accordo, rubricato "trasferta", nei casi in cui il lavoratore si rechi, per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, ad un sito di lavoro distante più di 120 km dalla sede o dal Centro Operativo di riferimento, il tempo impiegato al di fuori dall'orario di lavoro per il rientro alla suddetta sede o Centro Operativo dall'ultimo sito di intervento verrà indennizzato all'85% della normale retribuzione oraria.

Le parti si danno atto, altresì, che le suddette ore di viaggio per il rientro alla sede o Centro Operativo non fanno parte dell'orario di lavoro.

L'indennità forfetaria "tempo di viaggio" è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., le parti convengono che tale trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Il personale direttivo è escluso dall'applicazione del presente punto dell'accordo.

Tale disciplina trova applicazione a far data dal 01.01.2010

4. TRATTAMENTO PER ATTIVITA' DI CANTIERE IN ESTERNA ENTRO 20 KM DALLA SEDE DI LAVORO

Le parti concordano di definire il riconoscimento del seguente trattamento per il solo personale con qualifica di apprendista, operaio, intermedio e impiegato tecnico stabilmente adibito ad attività di cantiere in esterna, che presta attività lavorativa in luoghi variabili o diversi rispetto alla sede di lavoro distanti non più di 20 km da quest'ultima:

- a) riconoscimento di un buono pasto di valore omogeneo su tutto il territorio nazionale pari ad un valore nominale, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per almeno n. 4 ore, a € 6,50 (sei/50);
- b) indennità forfetaria "tempo di viaggio" pari ad un importo lordo di euro 1,51 (uno/51), in base al tempo medio attribuito convenzionalmente dalle parti per detta fascia chilometrica di spostamento. La suddetta indennità forfetaria è stata determinata convenzionalmente dalle parti, in misura uguale per tutti i lavoratori, in forza del principio del tempo medio convenzionale di percorrenza che tiene conto dei molteplici parametri che possono condizionarlo.

L'indennità forfetaria "tempo di viaggio" è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., le parti convengono che tale trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Tale disciplina trova applicazione a far data dal 01.01.2010.

5. BUONO PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA ALL'INTERNO DELLA SEDE E DEI CENTRI OPERATIVI



Riconoscimento per tutto il personale dipendente che opera all'interno della sede e dei centri operativi, con esclusione di quello inquadrato con qualifica di dirigente, di un Buono Pasto di valore omogeneo su tutto il territorio nazionale pari ad un valore nominale, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per almeno n. 4 ore, a € 5,29 (cinque/29). Tale trattamento non viene erogato nei casi regolamentati dai punti 2., 3. e 4. che precedono.

Tale disciplina trova applicazione a far data dal 01.01.2010.

6. FESTIVITA DEL SANTO PATRONO

Le parti concordano che la data della festività del Santo Patrono è determinata in base alla sede di assunzione del lavoratore. Nei casi di festività del Santo Patrono cadente in giorno festivo si applicherà quanto stabilito dalla normativa in materia.

7. INQUADRAMENTO

Le parti concordano che – con riferimento all'implementazione in corso dell'organizzazione del lavoro successiva al trasferimento di ramo d'azienda - verranno esaminate le eventuali segnalazioni inerenti l'inquadramento dei lavoratori. Il suddetto esame, che verrà effettuato a livello territoriale, sarà funzionale alla verifica del corretto inquadramento dei lavoratori e sarà oggetto di informazione verifica annuale a livello nazionale.

8. PERIODO DI VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo ha validità biennale, con decorrenza 01.01.2010.

Il presente accordo aziendale trova validità su tutto il territorio nazionale per tutto il personale dipendente di Semitec s.r.l., non avente qualifica di dirigente, in organico alla data di sottoscrizione del presente accordo e di futura assunzione.

Il trattamento di cui al presente accordo costituisce una disciplina unitaria ed inscindibile che sostituisce ogni diversa regolamentazione aziendale per le materie oggetto del presente accordo.

Letto, firmato e sottoscritto.

FIM CISL

SEMITEC SRL

FIOM CGIL

ASSISTAL

UILM UIL

RSU SEMITEC SRL



allegato 2

Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

SEZIONE CENTRO
Via Basento, 37
00198 Roma
Tel. +39 068537301
Fax +39 068549603
E-Mail: centro@assistal.it

Roma, 11 gennaio 2010

SEMITEC SRL rappresentata da Simone Cascioli

ASSISTAL: rappresentata da Giancarlo Ricciardi e Fabiano Crovetti

FIM-CISL Nazionale rappresentata da Alfonso Pierotti e le rispettive strutture territoriali

FIOM-CGIL Nazionale rappresentata da Augustin Breda e le rispettive strutture territoriali

UILM-UIL Nazionale rappresentata da Adolfo Rocchetti e le rispettive strutture territoriali

RSU territoriali rappresentate dai rispettivi membri

Sede Nazionale
Viale Restelli, 3
20124 Milano
Tel. +39 026085211
Fax +39 02606599
E-Mail: nazionale@assistal.it

Oggetto: Verbale di Accordo Sindacale dell' 11 gennaio 2010

Le Parti, come sopra specificate, convengono che l'accordo sindacale in oggetto avrà efficacia a seguito di consultazione ed approvazione dello stesso da parte delle assemblee dei lavoratori di Semitec s.r.l., che dovranno tenersi entro il 15 gennaio 2010.

L'esito delle consultazioni dovrà essere comunicato formalmente da parte delle OO.SS. all'azienda entro il 15 gennaio 2010.

Resta esplicitamente inteso che, un caso di mancata approvazione di detto accordo, lo stesso non esplicherà i propri effetti.

FIM CISL

SEMITEC SRL

FIOM CGIL

ASSISTAL

UILM UIL

RSU SEMITEC

allegato 3

Spett.le
FIM CISL
FIOM CGIL
UILM UIL

Roma, 11.01.2010

Semitec s.r.l. - in considerazione della nuova e diversa organizzazione del lavoro che permette il superamento delle problematiche inerenti la tempestiva rilevazione delle ore di lavoro straordinario – conferma che per i lavoratori che alla data del 27.01.2010 risulteranno inquadrati con qualifica di operaio, intermedio ed impiegato sino al livello 5S compreso, che sono stabilmente adibiti ad attività di cantiere in esterna e che nella lettera di assunzione hanno la seguente indicazione: *"stante la difficoltà di monitorare la prestazione lavorativa oltre le normali ore ordinarie le viene riconosciuto a titolo onnicomprensivo come trattamento individuale di miglior favore uno straordinario forfettizzato fisso mensile pari ad Euro ____ (____) a titolo di quietanza di ogni pretesa e/o prestazione lavorativa straordinaria"*.

riceveranno una lettera individuale, entro il 26.01.2010, comprendente il seguente testo:

"Facciamo seguito alla Sua lettera di assunzione del ____ per confermarLe che - con riferimento alla voce retributiva di cui alla sua lettera di assunzione del _____, pari a euro lordi mensili ____ (____) ed erogata a titolo di "straordinario forfettizzato" per ciascun mese in cui risultasse un'effettiva prestazione lavorativa - l'azienda provvederà ad effettuare trimestralmente un conguaglio tra il suddetto importo (determinato con le modalità di cui sopra) e quanto valorizzato in relazione alle ore di effettivo lavoro straordinario prestato nel trimestre di riferimento.

L'importo così calcolato, ove positivo, verrà inserito nella retribuzione del mese successivo al trimestre di riferimento con la voce "conguaglio lavoro straordinario".

Il suddetto conguaglio è escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge. Inoltre, l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., tale trattamento economico è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Semitec s.r.l.

Associazione Nazionale Costruttori di Impianti VERBALE DI ACCORDO SINDACALE NR. 2/2010 DEL 11.01.2010

SEZIONE CENTRO
Via Basento, 37
00198 Roma
Tel. +39 068537301
Fax +39 068549603
E-Mail: centro@assistal.it

Sede Nazionale
Viale Restelli, 3
20124 Milano
Tel. +39 026085211
Fax +39 02606599
E-Mail: nazionale@assistal.it

Addì 11.01.2010 in Roma, presso la Sede dell'Assistal, si sono incontrati:

SEMITEC SRL rappresentata da Simone Cascioli
ASSISTAL: rappresentata da Giancarlo Riccardi e Fabiano Crovetto;
RSU territoriali e rispettive OO.SS. territoriali rappresentate dai loro componenti

e sono addivenuti al seguente accordo.

Con riferimento al personale in forza a Semitec Srl alla data di sottoscrizione del presente accordo sindacale e già appartenente al ramo d'azienda ceduto dalla IMT SpA a Emicom Srl (già Elettromontaggi Srl), le parti convengono di regolamentare con il presente accordo i trattamenti economici e normativi in essere come di seguito specificato.

1) ORARIO DI LAVORO:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 17,00 con pausa pranzo dalle ore 13,00 alle 14,00. Si prevede altresì una flessibilità in ingresso ed uscita a compensazione di 30 minuti.

2) STRAORDINARIO:

In sostituzione di quanto stabilito al punto 6. del verbale d'accordo del 12.11.2004, l'azienda:

- calcolerà quanto percepito a titolo di "straordinario" da ogni singolo lavoratore inquadrato dal 6° livello negli ultimi 24 mesi (gennaio 2008- dicembre 2009);
- inserirà l'importo lordo annuo come sopra calcolato, diviso per 15, nel superminimo individuale ad personam non assorbibile di ciascun lavoratore interessato.

3) SUPERMINIMO INDIVIDUALE AD PERSONAM NON ASSORBIBILE:

In tale voce lorda retributiva mensile confluiscono le seguenti voci lorde di retribuzione mensile:

- "ex accordi imt1" ed "ex accordi imt2" (punti 3, 4 dell'accordo sindacale del 12.11.2004), calcolati secondo la seguente formula: $(imt1+imt2)*13/15$;
- "S.I.N.A." (punto 2 dell'accordo sindacale del 12.11. 2004).

L'importo risultante, avente incidenza su tutti gli istituti contrattuali, verrà sommato ad eventuali importi di superminimo individuale non assorbibile già esistenti per i singoli dipendenti;

4) TICKET RESTAURANT:

Trattamento come da accordo sindacale nr. 1/2010 dell'11.01.2010 Semitec Srl sottoscritto in data odierna. Per quanto attiene la voce retributiva lorda giornaliera denominata "ex accordi imt3" di cui al punto 5 del verbale d'accordo del 12.11.2004 si procederà al calcolo di quanto percepito a tale titolo da ogni singolo lavoratore, interessato al presente accordo, negli ultimi 12 mesi (gennaio 2009-dicembre 2009). L'importo lordo annuo individualmente risultante verrà diviso per 15 ed aggiunto al superminimo individuale lordo mensile ad personam non assorbibile;

5) TEMPO DI VIAGGIO, TRASFERTE e REPERIBILITA':

Trattamento come da accordo sindacale Semitec Srl nr. 1/2010 sottoscritto in data odierna;

6) AUTOVETTURA AZIENDALE PER USO COMMERCIALE:

Applicazione della policy aziendale Siram e società controllate per il solo uso commerciale.

Le Parti, come sopra specificate, convengono che l'accordo sindacale in oggetto annulla e sostituisce ogni precedente accordo e o regolamentazione collettiva o individuale in materia e in particolare l'accordo sottoscritto in data 12.11.2004 riguardante il personale, attualmente in forza a Semitec Srl, già appartenente al ramo d'azienda ceduto dalla IMT SpA a favore di Emicom Srl (già Elettromontaggi Srl).

Letto, firmato e sottoscritto.

FIM CISL

SEMITEC SRL

FIOM CGIL

ASSISTAL

UILM UIL

RSU SEMITEC SRL



allegato 5

NON CONDIVISO DALLA FIOM

Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

SEZIONE CENTRO
Via Basento, 37
00198 Roma
Tel. +39 068537301
Fax +39 068549603
E-Mail: centro@assistal.it

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE NR. 3/2010 DELL' 11.01.2010

Addì 11.01.2010 in Roma, presso la Sede dell'Assistal, si sono incontrati:

Sede Nazionale
Viale Restelli, 3
20124 Milano
Tel. +39 026085211
Fax +39 02606599
E-Mail: nazionale@assistal.it

SEMITEC SRL rappresentata da Simone Cascioli
ASSISTAL: rappresentata da Giancarlo Riccardi e Fabiano Crovetti;
RSU territoriali e rispettive OO.SS. territoriali rappresentate dai loro componenti

e sono addivenuti al seguente accordo

LAVORATORI ADDETTI ALL'ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE E COSTRUZIONE SITI

In considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che si concretizza in periodi, nel corso dell'anno, nei quali è necessario il ricorso a prestazioni aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro ed altri nei quali invece non è necessaria alcuna prestazione lavorativa o, comunque, una prestazione inferiore rispetto al normale orario di lavoro, le parti convengono di addivenire alla seguente regolamentazione.

Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario preventivamente autorizzato, l'azienda provvederà a corrispondere, nel mese successivo a quello di effettiva prestazione, il pagamento del 40% delle ore di lavoro straordinario effettuate.

L'azienda, unitamente al pagamento delle suddette ore di lavoro straordinario, corrisponderà altresì le maggiorazioni contrattualmente previste per il residuo 60% delle ore di straordinario prestate dal lavoratore.

Le restanti ore, fino ad un massimo dell' 60%, verranno invece recuperate dal lavoratore, per tramite di periodi di riposo, entro il diciottesimo mese dalla maturazione. A tal fine, l'azienda informerà - con un preavviso non inferiore a dieci giorni - il lavoratore circa il periodo in cui dovrà usufruire dei suddetti riposi. Resta ferma la possibilità per il lavoratore di proporre all'azienda la fruizione di dette ore, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative, aziendali.

Decorso il termine di diciotto mesi di cui al paragrafo precedente, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate dall'azienda con la retribuzione in atto al momento della scadenza.

Il personale direttivo è escluso dall'applicazione del presente accordo.

Tale disciplina trova applicazione a far data dal 01.01.2010.

Letto, firmato e sottoscritto.

FIM CISL

SEMITEC SRL

FIOM CGIL

ASSISTAL

UILM UIL

RSU SEMITEC SRL